

**Comune di Pontassieve**

**Provincia di FIRENZE**

**Regolamento per l'applicazione  
dell'imposta unica comunale (IUC)**

**Parte I:**

**LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**Approvato con  
delibera del Consiglio  
Comunale n. 41 del  
09/06/2015**

Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento	pag 3
Articolo 2	Presupposto impositivo	pag 3
Articolo 2	Definizione di abitazione principale, fabbricati, aree e terreni agricoli	pag 3
Articolo 4	Soggetti passivi	pag 4
Articolo 5	Base imponibile terreni	pag 5
Articolo 6	Aliquote e agevolazioni	pag 5
Articolo 7	Quota riservata allo Stato	pag 5
Articolo 8	Abitazioni assimilate all'abitazione principale	pag 5
Articolo 9	Immobili degli enti non commerciali	pag 6
Articolo 10	Esenzione per Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentali	pag 6
Articolo 11	Altre esenzioni	pag 6
Articolo 12	Fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati	pag 7
Articolo 13	Importi minimi	pag 7
Articolo 14	Compensazioni	pag 8
Articolo 15	Rateizzazioni	pag 8
Articolo 16	Misura annua degli interessi	pag 8
Articolo 17	Calcolo dell'imposta e computo dei mesi di possesso	pag 8
Articolo 28	Versamenti	pag 9
Articolo 19	Dichiarazioni	pag 9
Articolo 20	Accertamento con adesione	pag 10
Articolo 21	Istanza di interpello	pag 10
Articolo 22	Funzionario Responsabile	pag 10
Articolo 23	Entrata in vigore	pag 10

## **Articolo 1**

### *Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 disciplina l'applicazione della Imposta Unica Comunale istituita dall'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 per quanto concerne la componente dell'Imposta Municipale Propria.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **Articolo 2**

### *Presupposto impositivo*

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Per possesso si intende, ai sensi dell'art. 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

## **Articolo 3**

### *Definizione di abitazione principale, fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo*

1. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale a residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano ad un solo immobile**;
3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in comuni diversi, l'agevolazione per abitazione principale e per le relative pertinenze si applica ad entrambi gli immobili solo se la diversa dimora dei componenti è dettata da effettive necessità lavorative e se uno dei due immobili è ubicato fuori dalla provincia di Firenze.
4. Nel caso in cui i coniugi comproprietari dell'immobile destinato ad abitazione principale abbiano dimora e residenza separata nello stesso comune, pur in assenza di separazione legale, l'agevolazione spettante per abitazione principale spetta solo ad uno dei due coniugi.
5. In ogni caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano fissato la propria dimora e residenza in immobili diversi, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per abitazione principale e della detrazione, **è necessario dichiarare al Comune** quale dei due immobili è adibito a residenza del nucleo familiare.
6. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

7. Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs 29 marzo 2004 n. 99 iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. L’agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati l’agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

8. Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all’esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse indicate nell’art. 2135 del Codice Civile.

9. Per “altro terreno” si intende quello, diverso dall’area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l’attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.

10. Per fabbricato strumentale all’esercizio dell’attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile ed in particolare destinata

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento
- d) all’allevamento e al ricovero degli animali
- e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1 comma 2 D.Lgs 228/2001
- j) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso

#### **Articolo 4**

##### *Soggetti passivi*

1. Sono soggetti passivi dell’imposta:

- a) Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa;
- b) Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) Il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla stipula e per tutta la durata del contratto;

## **Articolo 5**

### *Base imponibile terreni*

3. Per i **terreni**, diversi da quelli agricoli come definiti dall'art. 3 coltivati e non coltivati, la base imponibile si calcola applicando all'ammontare del reddito dominicale iscritto in catasto al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

## **Articolo 6**

### *Aliquote e agevolazioni*

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione e valgono anche per gli anni successivi se non modificate.
2. Con la stessa delibera vengono stabilite eventuali riduzioni o maggiorazioni di aliquote nei casi previsti dalla legge nonché la diversa detrazione di imposta.
3. In tutti i casi in cui il Comune per riconoscere una agevolazione o riduzione di aliquota richiede la presentazione di una specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, tali autocertificazioni dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 31.12 dell'anno cui opera il diritto **pena il non riconoscimento dell'agevolazione** e avranno validità anche per gli anni successivi fino alla decadenza delle condizioni oggetto di autocertificazione.
4. Qualora si verificano variazioni che determinano la decadenza dal diritto all'agevolazione, il contribuente è tenuto a comunicarle, con le stesse modalità, entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione stessa.

## **Articolo 7**

### *Quota riservata allo Stato*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **Articolo 8**

### *Abitazioni assimilate all'abitazione principale*

1. Si considera adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Si considera adibita ad abitazione principale, la sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. L'assimilazione di cui al punti 1 e 2 si estende anche alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purché non risultino locate.

### **Articolo 9**

#### *Immobili degli enti non commerciali*

1. Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73 comma 1 lettera c) del testo Unico Imposte sui redditi (DPR 917/86) destinati **esclusivamente** allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16 lett. a) Legge 20 maggio 1985 n.222 sono esenti a condizione che l'**immobile** sia **posseduto** dell'ente non commerciale e dallo stesso sia direttamente **utilizzato** per lo svolgimento delle attività elencate nella lettera i) del comma 1 art. 7 del D.Lgs 504/92. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

### **Articolo 10**

#### *Esenzione fabbricati rurali ad uso strumentale*

1. I **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 convertito in legge 26 febbraio 1994 n. 133, sono esenti ai sensi dell'art. 1 comma 708 della Legge 147 del 27/12/2013.

### **Articolo 11**

#### *Altre Esenzioni*

Sono esenti dall'imposta, oltre alle ipotesi previste nell'art. 7 del D.Lgs 504/1992:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

e) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ai fini dell'applicazione del beneficio dell'esenzione nei casi elencati, il soggetto passivo presenta, **a pena di decadenza** entro il termine ordinario per la presentazione delle **dichiarazioni** di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

## **Articolo 12**

### *Fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati*

1. Per i fabbricati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile è ridotta del 50%, **limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.**

2. Ai fini della applicazione della riduzione di cui al comma 1 si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati:

a) per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

b) nei quali solai, tetti di copertura, muri, pilastri od altre strutture verticali e orizzontali hanno subito gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone.

3. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con opere di demolizione o consistenti interventi di risanamento e restauro.

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature.

5. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario da allegare alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da allegare alla dichiarazione.

## **Articolo 13**

### *Importi minimi*

1. Per i versamenti spontanei relativi al pagamento dell'imposta ordinaria l'importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta è di € 12,00 (dodici euro). Tali limite non costituisce franchigia. Tale importo minimo è riferito all'imposta annua complessivamente dovuta comprensiva della quota spettante al comune e quota spettante allo Stato.

2. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 e nel rispetto dei principi posti dall'art. 25 della legge 27/12/2002 n. 289, in considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare, nonché dei relativi oneri non si dispongono rimborsi per importi unitari inferiori a € 12,00 (dodici euro).

5. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **Articolo 14**

### *Compensazioni*

1. Gli importi risultanti a rimborso possono essere compensati con gli importi dovuti al comune sempre a titolo di IMU di spettanza comunale previa presentazione di istanza scritta e purché l'ufficio non abbia già provveduto al pagamento del rimborso.
2. Qualora il contribuente abbia erroneamente versato una somma diversa da quella dovuta al momento dell'acconto, è consentita la compensazione tra le due rate annuali.

## **Articolo 15**

### *Rateizzazioni*

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, per le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, compresi sanzioni e interessi, a seguito di notifica di avvisi di accertamento, il funzionario responsabile può concedere una rateazione del pagamento.
2. Il contribuente deve presentare richiesta scritta, entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento e comunque il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine di scadenza previsto per il pagamento degli importi accertati. Sugli importi delle restanti rate, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione altrimenti, per l'intero importo ancora dovuto, si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini previsti dalla legge.
4. La rateizzazione verrà concessa previa verifica e tenuto conto delle condizioni economiche e finanziarie del richiedente supportate da adeguata documentazione .

## **Articolo 16**

### *Misura annua degli interessi*

1. Sulle somme dovute risultanti dagli atti impositivi emessi dal comune si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale aumentato di 3 punti percentuali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. La medesima percentuale viene applicata ai rimborsi ai contribuenti per le somme ad essi dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 17**

### *Calcolo dell'imposta e computo dei mesi di possesso*

1. L'imposta è dovuta da ciascun contribuente in ragione della propria quota di possesso applicando alla base imponibile le aliquote deliberate dal comune.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

A tal fine:

- viene computato per intero il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni;
- nei mesi di 30 giorni se la cessione avviene il giorno 15 l'imposta per il medesimo mese sarà dovuta dall'acquirente;

- nei mesi di 30 giorni se la cessione avviene il giorno 16 l'imposta sarà dovuta dal venditore;
3. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

## **Articolo 18**

### *Versamenti*

1. Il versamento dell'imposta annua è effettuato in due rate di pari importo la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre oppure in un'unica soluzione da corrispondere il 16 giugno.

1. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini previsti dalla legge e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

## **Articolo 19**

### *Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno dell'anno successivo a quello in** cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Resta ferma la dichiarazione presentata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibile.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura indicando gli estremi catastali che individuano gli immobili.

5. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

6. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

7. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

## **Articolo 20**

### *Accertamento con adesione*

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m, del D.Lgs 446/97 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'Imposta Municipale Propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

## **Articolo 21**

### *Istanza di interpello*

1. Ai sensi dell'art. 11 Statuto dei diritti del contribuente, è possibile presentare per iscritto all'Amministrazione specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie, con allegata copia dei documenti rilevanti ai fini della soluzione del caso proposto.

2. L'ufficio è tenuto a rispondere entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza; decorso tale termine senza una risposta esplicita interviene l'istituto del silenzio assenso, ovvero l'Amministrazione concorda con la soluzione interpretativa proposta dal contribuente.

3. Si precisa che le istanze di interpello hanno natura preventiva e quindi deve essere presentata dal contribuente solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari; il mancato rispetto di tale condizione non preclude la possibilità di acquisire il parere ma impedisce che la richiesta presentata possa essere trattata come interpello del contribuente sul piano degli effetti

## **Art. 22**

### *Funzionario Responsabile*

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

## **Articolo 23**

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore **con l'anno d'imposta 2015.**